

N° di Repertorio

N° di Raccolta

**CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL
SERVIZIO DI PULIZIE, SANIFICAZIONE E ALTRI SERVIZI
CONNESSI PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE DEL DSU
TOSCANA - CIG: 9273908EF8**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno () nel mese di _____ ,
presso la sede legale dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario, in Firenze, viale Gramsci n. 36, davanti a me, Dr. Claudio
Papini, nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati
dall'Azienda, a ciò autorizzato con Provvedimento del Direttore n. 118 del
5/03/2019 esecutivo ai sensi e per gli effetti di Legge;

SONO COMPARSI

- L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito
denominata "Azienda", "Amministrazione", "Stazione Appaltante"), con sede
in Firenze, viale Gramsci n. 36, C.F. 94164020482, rappresentata dal Dr.
Enrico Carpitelli, nato a _____ e domiciliato per la
carica presso la sede dell'Azienda stessa, il quale interviene in qualità di
Dirigente ad interim dell'Area Ristorazione dell'Azienda, giusto
Provvedimento del Direttore n. 33 del 25/3/2022, autorizzato ad impegnare
legalmente e formalmente l'Azienda medesima per il presente atto, in virtù del
regolamento organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale della
Toscana con deliberazione 244 del 4/3/2019;

E

- La COLSER Società Cooperativa (di seguito denominata “Operatore Economico” o “Appaltatore”), con sede legale in Parma, via G.S. Sonnino n.33/A - P. I.V.A. / Codice Fiscale 00378740344, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Parma, rappresentata dalla Sig.ra Cristina Bazzini, nata a [redacted] e domiciliata per il presente atto presso la sede dell’Operatore Economico, nella sua qualità di Legale rappresentante come risulta dall’apposita visura camerale conservata agli atti dell’Ufficio.

Io Ufficiale Rogante, sono certo dell’identità personale e poteri di firma dei componenti, i quali d’accordo tra loro e con il mio consenso rinunciano alla presenza di testimoni.

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con Determinazione n. 378 del 28/06/2022, modificata con Determinazione n. 562 del 20/09/2022, è stata avviata, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, una procedura aperta sopra soglia per l’affidamento del “Servizio di pulizia, sanificazione ed altri servizi connessi a ridotto impatto ambientale per il Servizio Ristorazione del DSU Toscana”, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95, co. 3 del citato D.Lgs. (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa);

- che con le suddette Determinazioni sono stati approvati il Bando di gara, il Capitolato Speciale di Appalto e suoi allegati, il Disciplinare di Gara e tutti gli atti della procedura;

- che con Provvedimento del Direttore n. 125 del 10/11/2022 è stata nominata la Commissione di gara;

- che con Determinazione n. 740 del 13/12/2022 è stato approvato l’elenco

degli ammessi e degli esclusi alla procedura di gara, nonché i verbali dell'Ufficio di gara n. 701 di repertorio e n. 1859 di raccolta del 9/11/2022 e n. 709 di repertorio e n. 1870 di raccolta del 5/12/2022;

- che con Determinazione n. 140 del 10/03/2023, si è provveduto ad approvare i seguenti Verbali delle operazioni della Commissione di gara

15/12/2022, n. repertorio 711, n. raccolta 1874;

15/12/2022, n. raccolta 1876;

20/12/2022, n. raccolta 1879;

12/01/2023, n. raccolta 1883;

07/02/2023, n. repertorio 715, n. raccolta 1889;

e, in conformità alla proposta di aggiudicazione comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ad aggiudicare all'Operatore Economico la procedura di cui trattasi;

- che successivamente all'aggiudicazione sono stati esperiti, a carico dell'aggiudicatario, i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi degli artt. 80 ed 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con esito regolare, come risulta dalla proposta di aggiudicazione del RUP, prot. n. 3291/23 del 9/03/2023 e che, pertanto, l'aggiudicazione predetta risulta efficace dall'adozione della sopracitata Determinazione n. 140/2023 ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

- che il RUP dichiara l'insussistenza alla data odierna di motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. l'assenza di Convenzioni Consip attive o convenzioni/contratti di altre centrali di committenza regionale o contratti

aperti regionali aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi;

- che ai fini delle verifiche antimafia si è accertato mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) che l'Operatore economico è stato iscritto nella White list della Prefettura di Parma dalla data del 19/10/2022 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 83-bis, comma 2 del D.Lgs. 159/2011, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia; - che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell'aggiudicatario ai fini della stipula del presente contratto;

- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) favorevole per la Società sopradetta;

- che ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Dr. Enrico Carpitelli dà atto che il presente contratto viene stipulato trascorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data di invio della comunicazione dell'adozione della Determinazione di aggiudicazione;

- che l'Operatore Economico ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica e con il mio rogito.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale

in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del Dr. Enrico Carpitelli, affida alla COLSER Società Cooperativa che nella persona della Sig.ra Cristina Bazzini si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire ed a far eseguire a perfetta regola d'arte il "Servizio di pulizia, sanificazione ed altri servizi connessi a ridotto impatto ambientale per il Servizio Ristorazione del DSU Toscana".

L'Operatore Economico si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel Capitolato Speciale d'Appalto e rispettivi allegati (di seguito indicato come "Capitolato") che firmato digitalmente dalle parti e da me Ufficiale Rogante si allega in formato elettronico al presente contratto quale "Allegato A";
- nell'Offerta tecnica così come presentata dalla Società in sede di gara sul Sistema telematico START che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegata allo stesso;
- nell'Offerta economica e Dettaglio economico così come presentati dalla Società in sede di gara sul Sistema telematico START che si considerano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso.

Art. 2 (Durata del Contratto)

Il contratto ha durata massima di mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dal

01/06/2023.

L'Appaltatore è tenuto comunque a garantire l'espletamento del servizio anche dopo la scadenza contrattuale per il periodo di tempo strettamente necessario a consentire alla Stazione Appaltante di individuare il nuovo contraente. Qualora si determini tale situazione la prosecuzione contrattuale avverrà agli stessi patti e condizioni in essere.

Art. 3 (Corrispettivo contrattuale)

Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro 4.681.616,48 (euroquattromilioniseicentottantunomilaseicentosedici/48) al netto di IVA 22%, di cui Euro 13.161,48 (tredicimilacentosessantuno/48) al netto di IVA 22% per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, in base ai prezzi risultanti dal Dettaglio Economico presentato sul sistema START dall'Operatore Economico.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato, remunera tutte le attività poste in essere dall'Operatore Economico per svolgere l'appalto in oggetto e quelle contenute nell'offerta tecnica presentata dallo stesso.

Art. 4 (Modifica di contratto)

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta e preventivamente approvata dall'Azienda nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal citato art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e, ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la messa in pristino a carico

dell'Operatore Economico della situazione preesistente.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del corrispettivo contrattuale, l'Operatore Economico è obbligato all'esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del medesimo decreto legislativo di cui al primo capoverso.

Art. 5 (Gestione digitale del contratto)

Ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC dell'Azienda: dsutoscana@postacert.toscana.it e quella dell'Operatore Economico: ufficio.commerciale@pec.colser.com. La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 6 (Fatturazione e pagamenti)

La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile, dopo che il RUP, sulla scorta delle verifiche effettuate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati e rispetto all'ultima fattura, dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione.

L'Azienda è soggetta all'applicazione dello "split payment" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti". Nell'ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente

menzionati:

- il riferimento al contratto in oggetto;
- il CIG n. 9273908EF8;
- la denominazione del Settore Aziendale in favore del quale è stato effettuato il servizio.

Le fatture elettroniche, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:

- Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI;
- Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI;
- Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI;

secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, l'Operatore Economico e il Subappaltatore, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovranno operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando

l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Operatore Economico e il Subappaltatore dovranno riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra disposto, dopo l'accertamento di regolare esecuzione da parte del RUP, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il DURC dell'Appaltatore e del Subappaltatore, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, sarà richiesto all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore Economico per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del Subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Operatore Economico e del Subappaltatore, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) procede alla verifica che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

In caso di prestazione eseguita dal Subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell'Appaltatore che è obbligato a trasmettere, con le modalità di cui al presente articolo, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Operatore Economico mediante accredito sul c/c bancario dedicato nel modello tracciabilità dei flussi finanziari conservato in atti o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

La Sig.ra Cristina Bazzini esonera l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

L'Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Operatore Economico fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali secondo la disciplina di cui al successivo articolo 13.

Art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Operatore Economico si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136.

L'Operatore Economico si obbliga ad inserire nei contratti con i propri Subappaltatori e Subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

L'Operatore Economico si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente codice identificativo gara CIG n. 9273908EF8.

Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari" presentato dall'Operatore economico in sede di gara e conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dall'Operatore Economico.

Quest'ultimo è tenuto a comunicare all'Azienda eventuali variazioni relative ai conti correnti indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Art. 8 (Verifica di conformità e Attestazione di regolare esecuzione)

La Sig.ra Elisa Salvadori, dipendente aziendale, è nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016.

Per la verifica di conformità si applica quanto stabilito all'articolo 21 del Capitolato.

Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità/regolare esecuzione, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti

Art. 9 (Subappalto, subcontraenti e cessione del contratto)

Il subappalto è ammesso per tutti i servizi subappaltabili indicati nei documenti di gara, per una quota percentuale non superiore al 10% dell'importo complessivo dell'Appalto, quale quota indicata dall'Operatore economica in sede di offerta.

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione espressa ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'Operatore economico, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a comunicare all'Azienda il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della fornitura affidati,

nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii. ed è tenuto a depositare 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative prestazioni il contratto di subappalto e la certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti e di assenza dei motivi di esclusione dettati all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 105/2016.

Art. 10 (Cessione del credito)

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 52/1991.

L'Operatore Economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente CIG n. 9273908EF8. L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda.

La notifica all'Azienda dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

Art. 11 (Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore)

L'Operatore Economico è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni. Nell'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'Operatore Economico assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Azienda di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

Art. 12 (Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

L'Operatore Economico, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda approvato con Deliberazione di Consiglio del Amministrazione n. 10 del 4/3/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, e reso disponibile sul sito aziendale www.dsu.toscana, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

L'Operatore Economico ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'Azienda comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 13 (Penali e risoluzione del contratto)

Ove si verificano inadempienze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione Appaltante penali come indicate dall'articolo 9 del Capitolato, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel Capitolato.

Le penali sopra indicate non sono applicabili qualora non siano imputabili all'Aggiudicatario e tale circostanza sia dimostrata dallo stesso.

Prima di applicare la penale, l'Azienda comunicherà all'Appaltatore l'avvio del procedimento tramite PEC; l'Appaltatore entro 5 (cinque) giorni potrà inviare le proprie controdeduzioni e qualora queste ultime non vengano accolte, l'Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell'Appaltatore, operando detrazioni sulle fatture emesse o, solo in assenza

di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui all'articolo 14 che dovrà essere reintegrata dall'Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti la validità e fondatezza delle controdeduzioni presentate dall'Appaltatore, non procederà con l'applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle penali senza necessità di ulteriori adempimenti.

Nei casi in cui l'Amministrazione rilevi gravi o reiterate inadempienze dell'Appaltatore rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto, invita questo a conformarsi ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso inutilmente il quale il contratto si considera risolto di diritto.

Qualora le penali applicate superino il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale il RUP e/o DEC, in base alle rispettive competenze, ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall'articolo 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per la risoluzione del contratto.

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- nel caso di indisponibilità dell'Appaltatore alla stipula del contratto;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane spa, ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni

presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;

- in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).

Laddove non diversamente previsto dalla normativa, il contratto cesserà la sua efficacia, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 (quindici) giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto:

- per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda.

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 (quindici) giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- l'Appaltatore non dia inizio al servizio alla data stabilita nel contratto;
- l'Appaltatore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto;
- l'Appaltatore non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i

requisiti concordati;

- l'Appaltatore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'Azienda contraente di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione della Contratto nei termini prescritti;
- l'Appaltatore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- l'Appaltatore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili all'Appaltatore medesimo;
- l'Appaltatore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda;
- l'Appaltatore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente Capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del contratto;
- si verificano disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione di sanzioni (in questo caso l'Azienda ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'Appaltatore);
- si verificano gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del Contratto quali violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, frode o altro;
- in caso di conseguimento di DURC negativo per due volte consecutive.

In caso di risoluzione per una delle su indicate cause, l'Azienda si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione

definitiva prestata dall'Appaltatore, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio.

Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Al fine di garantire la continuità dei servizi, in caso di risoluzione del contratto, lo stesso si intenderà pienamente efficace sino alla stipula di un nuovo contratto per i tempi e con le modalità che l'Azienda indicherà.

Art. 14 (Garanzia definitiva e coperture assicurative)

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Operatore Economico ha costituito garanzia definitiva mediante polizza assicurativa n. B.2023.1221990 del 24/03/2023, con la quale la

si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse dell'Appaltatore stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro 187.264,66 (Euro centottontasettemiladuecentosessantaquattro/66). L'importo della cauzione è stato ridotto del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 e di un ulteriore 20 % per il possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001, presentate in copia e conservati agli atti.

L'atto suddetto di cauzione è conservato in originale agli atti dell'Ufficio. La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari

al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

In osservanza a quanto previsto dall'art. 30 del Capitolato, la Società ha prodotto in copia idonea polizza di assicurazione n. 2010/03/2077325 del 27/04/2022 rilasciata dalla [REDACTED]. Qualora intervenissero modifiche in ordine alle coperture assicurative sopraindicate, l'Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda. L'esistenza di tali polizze non libera comunque la Società dalle proprie responsabilità.

Art. 15 (Revisione prezzi)

I prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili per il primo anno di durata contrattuale. A decorrere dal secondo anno di durata sarà ammessa la revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del D.L. 27.1.2002, n.4. La revisione sarà disposta applicando il 75% della variazione annuale dell'indice ISTAT intesa come la media matematica annua dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L'Appaltatore deve avanzare richiesta scritta di revisione entro 30 (trenta) giorni dall'avvio del secondo anno di esecuzione contrattuale. Il suddetto termine è fissato a pena di decadenza; di conseguenza il suo mancato rispetto determina l'improcedibilità della richiesta tardiva.

Il relativo procedimento si concluderà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta con l'adozione da parte dell'Azienda delle determinazioni del caso.

Art. 16 (Recesso)

L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai

sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso via PEC di almeno 20 (venti) giorni previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. L'Operatore Economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

L'Azienda ha diritto di recedere dal contratto nei casi di cui all'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) e con le modalità ivi previste.

L'Azienda ha diritto, altresì, di recedere dal presente contratto qualora, a norma dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 convertito in L. 7/8/2012 n. 135, accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino convenzioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, fatta salva la facoltà di una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative da parte dell'Appaltatore medesimo.

Art. 17 (Affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o nel caso di risoluzione del Contratto)

La Stazione Appaltante, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo o di risoluzione del contratto ex art. 108 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso ai sensi dell'art. 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si riserva la facoltà stipulare un nuovo contratto, procedendo ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 18 (Spese contrattuali)

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Azienda mentre le spese di bollo e di registro del contratto ed ogni altro onere contrattuale sono a carico dell'Operatore Economico.

Art. 19 (Trattamento dati personali)

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Azienda, in qualità di Titolare, nomina l'Appaltatore responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto. L'Appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. In particolare si impegna a: - utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;

- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o,

comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;

- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";

- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Azienda DSU Toscana una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

Art. 20 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ssmmii;

- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;

- nel "Regolamento di attuazione" della L.R.T. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

Art. 21 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 22 (Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile la Sig.ra Cristina Bazzini dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 – Corrispettivo contrattuale; 6 - Fatturazione e pagamenti; 11 - Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore; 13 – Penali e Risoluzione del contratto; 16 – Recesso; 21 - Foro competente.

Art. 23 (Dispensa lettura allegati)

Le parti dispensano espressamente me, Ufficiale Rogante dal dare lettura degli allegati.

Richiesto, io Dr. Claudio Papini , Ufficiale Rogante della Azienda DSU Toscana, ho ricevuto il presente contratto composto da n. 24 (ventiquattro) pagine elettroniche e parte della pagina n. 25 (venticinque) elettronica che ho letto ai componenti i quali lo approvano e con me lo firmano digitalmente e che verrà regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico con versamento in misura forfettaria, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 bis della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto l'attendibilità e validità legale dei certificati di firma digitale, nonché

l'integrità delle firme stesse, utilizzate dai componenti per la sottoscrizione del presente atto, da me accertati mediante le applicazioni di verifica conformi alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009 n. 45.

disposizione per ogni chiarimento, richiesta o contestazione che si renderà opportuna o necessaria; i Gestori del Servizio si avvarranno della collaborazione di un'unità operativa di riferimento per ciascun turno lavorativo su ciascuna struttura. La mancata attivazione e comunicazione dei nominativi dei Gestori del Servizio e suoi collaboratori ad inizio dell'Appalto darà luogo all'applicazione della relativa penale. I Gestori del Servizio dovranno assicurare il necessario livello di coordinamento con i Referenti dell'Azienda sull'operatività quotidiana nelle varie strutture e garantire una reperibilità continua nelle 24 ore, compresi i giorni festivi per la gestione di eventuali urgenze e criticità.

Sistema di gestione informatizzato

Per la gestione dei flussi informativi legati ai processi produttivi e di controllo e anche al fine di una corretta implementazione dei servizi richiesti, l'Appaltatore dovrà presentare uno "Schema dei flussi informativi relativi a tutti i processi operativi e gestionali" previsti nel presente Capitolato che sarà poi adottato nella gestione del servizio.

Lo schema dovrà riportare il tipo di informazione, le relazioni tra le informazioni, il formato e la fonte dell'informazione, nonché le risorse umane e tecnologiche coinvolte, anche per consentire il monitoraggio delle prestazioni eseguite.

A titolo di esempio, i processi che dovranno essere schematizzati possono essere: il sistema dei controlli, l'approvvigionamento del materiale di consumo, la programmazione delle fasce di lavoro, la rendicontazione economica, etc.

L'Appaltatore dovrà quindi declinare una soluzione informatica completa che renda operativo lo schema sopra indicato, illustrando nel dettaglio i punti di connessione e le informazioni rese disponibili al fine di un pieno monitoraggio e controllo in tempo reale da parte dell'Azienda. L'Appaltatore dovrà garantire la disponibilità del sistema informativo durante tutta la durata del contratto, provvedendo alla continua attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sia della parte hardware che della parte software. E' obbligo dell'Appaltatore, in caso di modifiche dei sistemi, provvedere ad adeguare le relative integrazioni senza alcun onere per l'Azienda. Il sistema gestionale dell'Appaltatore dovrà garantire all'Azienda un accesso strutturato e web-based ai dati prodotti durante l'erogazione dei servizi.

In particolare il sistema informatizzato dovrà garantire:

- ✓la capacità di gestione dei dati derivanti dall'attività del controllo sul servizio;
- ✓la capacità d'identificazione e di gestione delle aree interessate da sospensione temporanea del servizio (chiusure per il periodo estivo, lavori di manutenzione edile, ecc.);
- ✓la capacità di gestire i piani di attività programmata e le richieste d'intervento (con relativi feedback);
- ✓la registrazione giornaliera delle attività svolte con indicazione dell'operatore impiegato, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare e di prevenzione del contagio da COVID-19.

Resta inteso che l'inserimento e l'archiviazione di tutti i dati relativi ai servizi oggetto dell'Appalto ed utili all'Azienda per il controllo dello stesso, saranno a completo carico dell'Appaltatore.

ART. 7 - PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

In sede di offerta le ditte dovranno presentare un "**Progetto di Servizio**" che indichi il numero di ore proposte per lo svolgimento di tutte le attività descritte nell'allegata "**TABELLA C: FASCE ORARIE SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE**", secondo le giornate di bassa, media ed alta affluenza, le attrezzature e i materiali da utilizzare, le unità impiegate, le specifiche professionali del personale e le modalità operative adottate. Tale progetto dovrà contenere anche un cronoprogramma relativo all'attuazione delle pulizie periodiche secondo le modalità dettagliate nell'allegato "**PIANO GUIDA SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE**".

Al momento dell'attivazione del servizio l'Appaltatore dovrà presentare uno specifico "**Programma esecutivo degli interventi**", che dovrà essere approvato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che illustri la calendarizzazione delle attività, il personale impiegato ed i rispettivi orari: tale documento sarà ridefinito ed aggiornato mensilmente nel documento "**Programma esecutivo degli interventi mensile**".

Sulla base del programma mensile di cui sopra, sarà compilato a scadenza di ogni singolo mese un **Rapporto di Lavoro** (R.L.) per ciascuna struttura da trasmettere all'assistente del DEC. Nei R.L. dovranno essere registrate tutte le attività giornaliere eseguite, nonché le attività periodiche previste dalle specifiche tecniche del contratto.

L'Appaltatore dovrà conformarsi ad eventuali ampliamenti o riduzioni del servizio oggetto dell'Appalto richieste dall'Azienda sulla base dei calendari di aperture del Servizio Ristorazione, dell'afflusso degli utenti, nonché di eventi particolari, quali scioperi o assemblee, ed eventi eccezionali, quali chiusure anche prolungate delle mense, modificando le proprie prestazioni anche su base giornaliera.

I R.L. faranno fede ai fini del pagamento delle prestazioni svolte.

L'Appaltatore dovrà utilizzare il software indicato all'articolo 6 per la trasmissione della documentazione prevista dal presente articolo.

ART. 8 - SISTEMI DI CONTROLLO E VERIFICA.